



Eurofocus

3

aprile 2008

Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello

A cura di
Aurelia Jannelli, Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa
(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

Francesco Pallante
(Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia)

e a cura di

Laura Matteo
(Struttura speciale Gabinetto della Presidenza)

Realizzazione grafica:
Francesca Mezzapesa
(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

INDICE

<u>APPROFONDIMENTO</u>	4
<u>LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA</u>	4
<u>1. Introduzione</u>	4
<u>2. Le fonti di diritto primario</u>	4
<u>3. Le fonti di diritto derivato</u>	6
<u>3.1. Gli atti unilaterali</u>	6
<u>3.1.1. Gli atti vincolanti: regolamenti, decisioni, direttive</u>	6
<u>3.1.2. Gli atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri</u>	7
<u>3.1.3. Atti Atipici</u>	8
<u>3.2. Gli atti convenzionali</u>	8
<u>4. Le fonti di diritto complementare</u>	9
<u>4.1. Fonti del diritto internazionale</u>	9
<u>4.2. Principi generali del diritto</u>	9
<u>Ratifica del Trattato di Lisbona</u>	10
<u>NOTIZIE DALL' UNIONE EUROPEA</u>	11
<u>BCE, conti a rischio per l'Italia, i banchieri centrali chiedono ancora un risanamento strutturale</u>	11
<u>Consiglio dell'Unione Europea – Bruxelles 13/14 marzo 2008 – Conclusioni della Presidenza.</u>	11
<u>Infrazioni Italia, 197 casi aperti</u>	12
<u>Antitrust: la Commissione presenta un documento orientativo sul risarcimento dei consumatori e delle imprese vittime di violazioni delle norme di concorrenza.</u>	12
<u>La Commissione apre la strada all'uso dei telefoni cellulari sui voli europei</u>	14
<u>Cieli aperti tra Unione europea e Stati Uniti: il 30 marzo si è inaugurata una nuova era per l'aviazione transatlantica.</u>	15
<u>Allargamento dello spazio Schengen: aboliti dal 30 marzo i controlli di frontiera negli aeroporti</u>	15
<u>Più sicurezza sulle strade e parità di trattamento tra i conducenti residenti in uno Stato e i conducenti in transito</u>	16
<u>L'ambiente al centro dell'attenzione degli europei</u>	16
<u>Conferenza europea sul clima</u>	17
<u>L'opinione pubblica dell'UE rimane decisamente favorevole alle recenti riforme della politica agricola</u>	17
<u>Trasparenza: entro aprile 2009 devono essere pubblicati i nomi di tutti i beneficiari di aiuti agricoli dell'UE.</u>	18
<u>Ambiente: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata adozione di piani di emergenza in caso di incidenti gravi e chiude un procedimento riguardante la rete "Natura"</u>	19

<u>Televisione mobile: la Commissione approva l'inserimento del DVB-H nell'elenco europeo delle norme ufficiali</u>	19
<u>Telecomunicazioni: la Commissione è favorevole alla riduzione delle tariffe di terminazione in Italia e sottolinea le disparità esistenti nell'UE</u>	20
<u>Accise uguali per gasolio e benzina verde, nel 2015</u>	21
<u>LEGISLAZIONE</u>	23
<u>Regolamento (CE) N. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002</u>	23
<u>Regolamento (CE) N. 248/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte</u>	23
<u>Decisione della Commissione 2007/231/CE, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2007) 1567]</u>	24
<u>Legge n. 48 del 18 marzo 2008 – ratifica Convenzione Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica</u>	24
<u>Regolamento (CE) N. 215/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo</u>	25
<u>Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2007/2182(INI))</u>	25
<u>Decisione N. 235/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica</u>	25
<u>Regolamento: Istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea</u>	26
<u>Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria</u>	26
<u>Decisione della Commissione del 25 marzo 2008 sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</u>	26
<u>GIURISPRUDENZA</u>	27
<u>Sentenza della Corte di Giustizia europea, VII Sezione del 13 marzo 2008 in materie di agricoltura – Regolamento (CEE) nn. 2328/91 e 950/97 – Artt. 17 e 18 – Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti – Agricoltori titolari di una pensione di anzianità – Diritto all'indennità compensativa – Limiti</u>	27
<u>Sentenza n. 44 della Corte Costituzionale dell'anno 2008 con la quale si corregge un d.l. che recepiva una direttiva europea (Tempo determinato, non favorirne l'allungamento)</u>	27
<u>Sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 01/04/2008 n. C-267/06 sulle pensioni di reversibilità a unioni di non sposati</u>	28
<u>Sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 01/04/2008 n.C- 14/06 e C-295/06 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Restrizione dell'uso di determinate</u>	

<u>sostanze pericolose – Etere decabromodifenile (decaBDE) – Decisione della Commissione 2005/717/CE – Esenzione del decaBDE dal divieto di uso – Ricorso di annullamento – Competenze esecutive della Commissione – Violazione della disposizione di abilitazione. Direttiva 2002/95/CE.....</u>	29
<u>Sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 08/04/2008 n. C-337/05 in materia di Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di forniture.....</u>	29
<u>Sentenza della Corte di giustizia europea, Seconda Sezione, 10/04/2008 n. C-442/06 in materia di Inadempimento di uno Stato – Discariche di rifiuti – Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti.....</u>	30
<u>Sentenza della Corte di Giustizia europea, IV Sezione del 13 marzo 2008 in materia di agricoltura – Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli – Protezione delle menzioni tradizionali – Traduzione in un'altra lingua – Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore.....</u>	30
<u>Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-188/07 - Comune di Mesquer.....</u>	31
<u>Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 13 marzo 2008 - Causa C 488/06 P.....</u>	31
<u>«Impugnazione – Marchio comunitario – Opposizione del titolare di marchi anteriori – Rischio di confusione – Carattere distintivo della forma di un albero acquisito attraverso l'uso come parte di un altro marchio».....</u>	31
<u>Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 10 aprile 2008 - Causa C C-345/06 « Allegato di un regolamento non pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Accesso ai documenti – Artt. 2, n. 3, e 3, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 – Art. 254 CE ».....</u>	31



LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA

(a cura di Antonella Boffano e Francesco Pallante)

1. Introduzione

Il sistema giuridico comunitario è costituito dall'insieme di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità Europea (ora denominata Unione Europea) e i rapporti tra questa e gli Stati membri.

Essendo l'Italia uno Stato membro, non solo le fonti del diritto comunitario sono applicabili ed efficaci sul nostro territorio, ma queste sono da considerarsi prevalenti sulle fonti di diritto interno. Se infatti la fonte italiana interferisce con la fonte comunitaria nella disciplina di una stessa materia, i giudici che si trovino a giudicare una controversia inerente quella materia dovranno disapplicare la fonte italiana ed applicare la fonte comunitaria, se legittima, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

Le fonti dell'ordinamento comunitario si distinguono in:

- *fonti primarie*: costituiscono la base e la legittimazione delle competenze e dei poteri attribuiti alla Comunità Europea, conferiti e stabiliti nei Trattati istitutivi;
- *fonti derivate*: derivano la loro legittimazione ed il loro riconoscimento dai Trattati istitutivi;
- *fonti complementari*.

2. Le fonti di diritto primario

Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono essenzialmente i **trattati** istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea e le loro successive modificazioni. Tali trattati contengono le norme formali e sostanziali che definiscono il quadro in cui le istituzioni attuano le varie politiche delle Comunità europee e dell'Unione europea.

Il diritto primario comprende essenzialmente:

- i trattati "fondatori" che istituiscono le varie Comunità europee e l'Unione europea (il *Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* (CECA), entrato in vigore il 23 luglio 1952; il *Trattato istitutivo della Comunità economica europea* (CEE), entrato in vigore il 1 gennaio 1958; il *Trattato istitutivo della Comunità Europea per l'Energia Atomica* (CEEA o EURATOM), entrato in vigore il 1 gennaio 1958);
- i principali trattati successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi (il *Trattato di Maastrich* siglato il 7 febbraio 1992, ma entrato in vigore il 1 novembre 1993: in seguito a questo Trattato, la Comunità è divenuta Comunità Europea - ha perso cioè l'aggettivo *economica* - ed è stata creata l'Unione Europea, dando il via alla cooperazione in materia di Giustizia ed Affari Interni e alla cooperazione in materia di Politica Estera e Sicurezza Comune; il *Trattato di Amsterdam*, siglato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, che ha risistemato e rinumerato il Trattato CE; il *Trattato di Nizza*, siglato il 26 febbraio 2001 e entrato in vigore il 1

febbraio 2003, che ha ulteriormente modificato il Trattato CE apportando cambiamenti nel funzionamento delle istituzioni dell'UE e introducendo, come regola generale al posto del voto all'unanimità, il voto a maggioranza qualificata in molti ambiti decisionali; il recente *Trattato di Lisbona*, siglato il 13 dicembre 2007 e non ancora entrato in vigore);

- i protocolli allegati ai suddetti trattati, tra cui il protocollo n. 2 allegato al trattato di Amsterdam che integra l'acquis di Schengen;
- i trattati complementari che apportano modifiche settoriali ai trattati fondatori;
- i trattati di adesione alle Comunità europee e all'Unione europea.

Queste norme regolano in via primaria la vita di relazione all'interno della Comunità.

Le stesse norme attribuiscono inoltre forza e portata normativa agli atti delle istituzioni comunitarie, che per ciò stesso, ponendosi al secondo livello del sistema, formano il diritto comunitario derivato.

La natura giuridica dei trattati istitutivi è quella di accordi internazionali, tuttavia i trattati comunitari hanno anche caratteristiche specifiche, identificabili nei seguenti principi:

- principio degli effetti diretti: le norme comunitarie che siano chiare, precise e autosufficienti sono direttamente applicabili all'interno degli Stati membri, creando obblighi giuridici in capo sia ai soggetti pubblici sia agli individui;
- principio di supremazia (o del primato): secondo la Corte di giustizia gli articoli dei Trattati alle disposizioni amministrative della Commissione) prevalgono su tutte le norme nazionali con esse configgenti (incluse quelle costituzionali); secondo la Corte costituzionale italiana, invece, la normazione comunitaria incontra limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona umana;
- principio della responsabilità dello Stato: lo Stato che non recepisce una norma comunitaria può essere condannato a risarcire i singoli lesi nei loro diritti dal mancato recepimento;
- sfera di applicazione territoriale del diritto comunitario: coincide con quella dell'insieme dei diritti nazionali. Le competenze della Comunità possono essere esercitate fino a dove si estende la giurisdizione degli Stati membri e dunque nei limiti sanciti dalle rispettive disposizioni costituzionali;
- principio delle competenze di attribuzione e principio di sussidiarietà: la comunità agisce solo nei limiti delle competenze che le sono espressamente conferite dai trattati, le cui diverse norme materiali specificano la portata, le condizioni e le modalità di esercizio delle diverse competenze comunitarie. Nel quadro delle competenze originariamente previste, le istituzioni comunitarie erano competenti ad agire in via esclusiva relativamente alle politiche comuni, l'agricoltura, i trasporti, i rapporti commerciali con i Paesi terzi. Tale schema di competenze ha subito una evoluzione grazie all'interpretazione evolutiva della Corte di giustizia, che ha ampliato l'ambito effettivo delle competenze già previste, nonché al ricorso all'art. 308 norma che attribuisce al Consiglio il potere di adottare all'unanimità, su proposta della Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso quando un'azione comunitaria si renda necessaria per raggiungere uno degli scopi della comunità. In seguito, l'art. 5, inserito dal Trattato di Maastricht, viene a precisare che la "Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato": le istituzioni comunitarie sono quindi tenute ad agire solo allorché il loro intervento si riveli indispensabile, lasciando alle istanze nazionali l'adozione di discipline che non pregiudicano il processo di integrazione e rispondono meglio alle necessità ed alle attese dei cittadini. Il principio di sussidiarietà è espressione anche del criterio di

proporzionalità che impone di graduare i mezzi prescelti rispetto alle caratteristiche dell'obiettivo di volta in volta perseguito.

3. Le fonti di diritto derivato

Il diritto comunitario derivato è costituito dall'insieme di atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce. Si tratta di atti che vengono posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che si svolgono e si esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli nazionali, ma sono destinati ad incidere in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli, talvolta senza che occorra un intervento formale del legislatore o dell'amministrazione nazionale. Gli atti in questione non possono avere l'effetto di restringere o modificare la portata di una norma del Trattato o della giurisprudenza relativa a quella stessa norma.

Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali.

3.1. Gli atti unilaterali

Gli atti unilaterali possono essere classificati in tre categorie:

- atti vincolanti: sono gli atti menzionati all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea, ossia il regolamento, la direttiva, la decisione. Si tratta degli atti a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano le competenze loro attribuite e sono posti in essere dal Consiglio e dalla Commissione, o dal Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, secondo la procedura di codecisione (art. 251);
- atti non vincolanti: sono i pareri e le raccomandazioni, anch'essi menzionati all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- atti atipici: sono gli atti non menzionati all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi (fonti a carattere non vincolante).

3.1.1. Gli atti vincolanti: regolamenti, decisioni, direttive

Tra gli atti vincolanti, il **regolamento** rappresenta, nel sistema giuridico comunitario, l'equivalente della legge negli ordinamenti statali.

I regolamenti hanno le seguenti caratteristiche:

- *sono di portata generale*, cioè applicabili a categorie di destinatari astrattamente determinate;
- *sono obbligatori in tutti i loro elementi*, nel senso che gli Stati membri hanno l'obbligo della loro integrale applicazione, con conseguente illegittimità di un'applicazione parziale da parte di uno Stato. La generale obbligatorietà del regolamento non comporta peraltro che le norme disegnino sempre una disciplina completa e autosufficiente: il regolamento può anche delegare un'altra istituzione o uno Stato a integrare uno o più precetti generali con precise modalità di applicazione;
- *sono direttamente applicabili in ogni Stato membro*, nel senso che esplicano tutti i loro effetti negli Stati membri, nei confronti delle loro istituzioni e rispetto ai privati, senza che sia necessario un atto di attuazione o recepimento da parte degli Stati membri stessi.

I regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e, in linea di principio, entrano in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione.

La portata generale del regolamento è sottoposta alla verifica della Corte di giustizia sotto il profilo della sua impugnabilità da parte dei singoli, che possono impugnare solo quegli

atti che li riguardino direttamente e individualmente, cioè gli atti che non abbiano portata generale.

La **decisione** è atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma si differenzia dal regolamento per avere destinatari specificamente designati ed essere priva di quella portata generale e astratta che è tipica degli atti legislativi.

Si tratta di atti normativi concreti di carattere amministrativo caratterizzati dal fatto che:

- sono *atti obbligatori* in tutti i loro elementi, ma solo per i destinatari da esse designati;
- possono essere rivolte sia agli Stati membri che ai privati.

La decisione può dunque essere considerata il corrispondente dell'atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali in quanto rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando sono chiamate ad applicare il diritto comunitario a singole fattispecie.

La decisione può essere adottata dal Consiglio o dalla Commissione, ed è a tutti gli effetti un titolo esecutivo che può essere fatto valere negli Stati membri attraverso le procedure nazionali rispettivamente utilizzabili.

Le decisioni entrano in vigore o dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica oppure da una diversa data espressamente indicata nella decisione stessa (non è espressamente richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).

La **direttiva** vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Anche la direttiva non ha portata generale, ma vincola solo lo Stato che ne è destinatario e produce effetti obbligatori.

Si tratta di un atto:

- *vincolante solo negli obiettivi*;
- *privo del carattere di immediata applicabilità*, dal momento che deve formare oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento, senza il quale non può produrre né diritti né doveri. Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire e a dare attuazione alle direttive.

Le direttive possono essere di carattere:

- *generale*, quando si indirizzano a tutti gli Stati membri;
- *individuale o particolare*, quando si indirizzano a uno o più Stati membri.

In pendenza del termine per l'attuazione della direttiva, l'obbligo dello Stato di realizzarne il risultato non è sanzionabile divenendo censurabile l'inadempimento solo alla scadenza. La Corte ha chiarito che sugli stati grava un obbligo di *standstill* che è il tradizionale obbligo di buona fede, nel senso che devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva; pertanto neppure la discrezionalità quanto alla forma o ai mezzi è assoluta.

Pur non essendo richiesta una riproduzione testuale delle sue disposizioni in una norma *ad hoc*, è comunque necessario che le misure di attuazione realizzino quanto prescritto dalla direttiva con efficacia cogente, indicandolo anche in modo specifico, affinché i destinatari dei diritti attribuiti dalla direttiva siano in grado di conoscerne la piena portata e di farli valere dinanzi ai giudici nazionali.

3.1.2. Gli atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri

L'art. 249 del Trattato prefigura due tipi di **atti non vincolanti**: raccomandazioni e pareri. Ogni istituzione può adottare tali atti, sia quando espressamente i Trattati lo prevedono, sia quando non lo prevedono espressamente, ma la stessa istituzione lo ritenga necessario.

Benché non vincolanti, tali atti non possono essere considerati privi di effetto giuridici e i giudici nazionali devono tenerne conto ai fini dell'interpretazione di norme nazionali o di altri atti comunitari vincolanti.

Le **raccomandazioni** sono dirette agli Stati membri, e contengono l'invito a conformarsi a un certo comportamento.

I **pareri** costituiscono l'atto con cui le stesse istituzioni o altri organi comunitari fanno conoscere il loro punto di vista su di una determinata materia. Attraverso i pareri l'istituzione esercita una funzione di orientamento consigliando il soggetto circa il contegno che questi dovrà tenere, senza l'obbligo di adeguarvisi.

3.1.3. Atti Atipici

Gli atti atipici sono atti non vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie.

Rientrano in questa categoria i seguenti atti:

- **regolamenti interni:** sono quelli che ciascuna istituzione emana per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Essi contengono norme che hanno efficacia solo nell'istituzione che li emana. Sono stati espressamente previsti per il Consiglio, la Commissione e il Parlamento Europeo;
- **decisioni e risoluzioni:** sono atti adottati dal Consiglio e approvati dagli Stati membri con i quali vengono apportate modifiche istituzionali ai trattati;
- **accordi interistituzionali:** firmati dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, sono atti con i quali le istituzioni stabiliscono regole per evitare conflitti nei rapporti tra loro;
- **dichiarazioni comuni,** tramite le quali le istituzioni si impegnano a rispettare determinati principi;
- **risoluzioni e conclusioni del Consiglio,** con le quali esso esprime il proprio punto di vista su questioni oggetto di intervento comunitario;
- **comunicazioni che la Commissione emana** per precisare i propri orientamenti in merito a una certa questione (cd. decisorie), per raccogliere le evoluzioni giurisprudenziali su un determinato settore (cd. interpretative), per indicare le linee guida di future proposte normative (cd. informative);
- **posizioni comuni del Consiglio:** sono atti preparatori nell'ambito della procedura di cooperazione;
- **codici di condotta** elaborati dalle varie istituzioni comunitarie che contengono disposizioni non vincolanti su regole e pratiche uniformi;
- **orientamenti generali e modus vivendi:** indicano le linee guida delle istituzioni su determinati argomenti ai quali gli Stati membri devono conformarsi nelle rispettive politiche nazionali.

3.2. Gli atti convenzionali

Gli atti convenzionali comprendono:

- **gli accordi internazionali** tra la Comunità o l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra. La comunità europea ha la capacità di stipulare accordi internazionali, con Stati terzi e con altre organizzazioni internazionali. Le modalità di esercizio della competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali sono disciplinate dall'art. 300 del Trattato che in particolare attribuisce al Consiglio la fase della conclusione;
- **gli accordi tra gli Stati membri;**

- **gli accordi interistituzionali** tra le istituzioni dell'Unione europea, firmati dai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.

4. Le fonti di diritto complementare

Oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le fonti di diritto complementare comprendono il **diritto internazionale** e i **principi generali del diritto**. Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario e derivato.

Nell'elaborare la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi.

4.1. Fonti del diritto internazionale

Le fonti del diritto internazionale sono l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati della Comunità internazionale e si suddividono in:

- **fonti del diritto internazionale generali o primarie** (norme generalmente riconosciute, consuetudine);
- **fonti del diritto internazionale particolari o secondarie** (norme pattizie).

La **consuetudine** è la fonte primaria dell'ordinamento internazionale, tant'è che secondo la dottrina prevalente la norma fondamentale di tale ordinamento è da ritenersi il postulato *pacta sunt servanda* (gli accordi vanno rispettati). La consuetudine è l'unica fonte del diritto internazionale generale e pertanto valida *erga omnes*, cioè nei confronti di tutti. Si intende per consuetudine un comportamento costante ed uniforme, tenuto dalla generalità dei soggetti internazionali, ripetuto nel tempo, con la convinzione della obbligatorietà di detto comportamento.

I **trattati o accordi** (o patti, convenzioni, statuti, ecc.) sono invece norme di diritto internazionale particolari o pattizie, in quanto nate dall'incontro della volontà di due o più soggetti dell'ordinamento internazionale al fine di regolare un determinato rapporto intercorrente fra essi.

Il diritto internazionale, a differenza di quello interno a ciascuno Stato membro, esiste in quanto gli stessi soggetti obbligati lo vogliono e l'hanno voluto, senza alcuna imposizione esterna. Si tratta di un ordinamento *paritario* ovvero in cui tutti i soggetti sono su uno stesso piano senza l'intervento autoritativo di un'autorità sovraordinata rispetto ad essi. Le norme internazionali, per essere eseguite all'interno degli Stati, devono trasformarsi in norme di diritto interno attraverso norme di recepimento.

4.2. Principi generali del diritto

I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati, come per esempio in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea.

Ratifica del Trattato di Lisbona

Il 13 dicembre 2007 è stato firmato a Lisbona il nuovo Trattato che, tenendo conto delle evoluzioni politiche, economiche e sociali e volendo rispondere alle aspirazioni degli europei, disciplina la portata e le modalità della futura azione dell'Unione per far fronte alle nuove sfide a cui l'Europa deve rispondere.

Prima di entrare in vigore, questo Trattato dovrà essere ratificato da ciascuno dei 27 paesi dell'UE.

Alla data del 21 aprile 2008 il Trattato di Lisbona è stato ratificato dai seguenti Stati membri:

- ⇒ Ungheria
- ⇒ Slovenia
- ⇒ Malta
- ⇒ Romania
- ⇒ Francia
- ⇒ Polonia
- ⇒ Slovacchia
- ⇒ Bulgaria

In evidenza, il testo delle versioni consolidate del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati quali risulteranno a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona. Il testo consolidato sarà presentato ufficialmente il prossimo 9 maggio.

Il testo integrale è consultabile al seguente indirizzo:

http://194.185.200.102/eu/Trattato/TrattatoLisbona_Consolidato_15aprile08.pdf



BCE, conti a rischio per l'Italia, i banchieri centrali chiedono ancora un risanamento strutturale

Conti ancora a rischio per l'Italia secondo l'analisi mensile del bollettino della Bce che ancora una volta richiede un risanamento strutturale. Infatti se l'Italia ha comunque fatto passi in avanti non è previsto il raggiungimento dell'obiettivo a medio termine di un pareggio di bilancio entro il 2010. Inoltre il prospettato ritorno a una solida posizione di bilancio è posto a repentaglio dal rischio che la crescita del Pil in termini reali si riveli più debole di quanto stimato. A ciò si aggiunge la mancanza di misure specifiche di riduzione della spesa, che accresce l'incertezza sulle prospettive di risanamento dell'Italia. In definitiva, secondo la Bce l'Italia, come la Francia, la Grecia, e l'Irlanda, non raggiungerà il proprio obiettivo di medio termine di un pareggio di bilancio nel 2010. Il nostro Paese deve pertanto "continuare ad impegnarsi".

Il testo completo del Bollettino mensile BCE - Marzo 2008 – Andamenti economici e monetari è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2008/marzo/mb200803/andamenti_02_08.pdf

Consiglio dell'Unione Europea – Bruxelles 13/14 marzo 2008 – Conclusioni della Presidenza.

Si è svolto a Bruxelles il 13 e 14 marzo 2008, sotto la presidenza della Slovenia, il Consiglio europeo, interamente dedicato alle questioni di economia.

I temi in agenda:

- il secondo ciclo della rinnovata strategia di Lisbona (2008-2010),
- il cambiamento climatico e l'energia,
- la stabilità dei mercati finanziari.

Secondo le conclusioni della presidenza slovena "la crescita economica nell'Unione europea ha raggiunto il 2,9% nel 2007, ma quest'anno sarà probabilmente più bassa. Negli ultimi due anni sono stati creati 6,5 milioni di posti di lavoro. Dal 2005 i disavanzi pubblici si sono più che dimezzati e il debito pubblico è sceso al di sotto del 60%. Questi sviluppi sono stati agevolati dalle riforme strutturali intraprese negli ultimi anni nel quadro della strategia di Lisbona e dagli effetti positivi dell'euro e del mercato unico.

Tuttavia le prospettive economiche mondiali si sono recentemente deteriorate in seguito ad un rallentamento dell'attività economica negli Stati Uniti, all'aumento dei prezzi del petrolio e delle materie prime, e alla turbolenza in corso nei mercati finanziari.

La volatilità eccessiva e le oscillazioni disordinate dei tassi di cambio non giovano alla crescita economica. Nell'attuale situazione preoccupano i movimenti eccessivi dei tassi di cambio. È essenziale per l'Unione sostenere gli sforzi di riforma attraverso la piena attuazione dei programmi nazionali di riforma e degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione. Occorre proseguire gli sforzi per completare e rafforzare il mercato interno. Le politiche economiche e finanziarie, strettamente coordinate, devono essere orientate a garantire la stabilità macroeconomica, cogliendo le opportunità della globalizzazione e affrontando le sfide a più lungo termine, fra cui l'invecchiamento della popolazione, il cambiamento climatico e l'energia.

Per assicurare una maggiore stabilità dei mercati finanziari occorrono iniziative volte a rafforzarne la trasparenza e il funzionamento e a migliorare il quadro di vigilanza e normativo a livello nazionale, di UE e mondiale.

I recenti significativi aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia hanno accentuato le pressioni inflazionistiche. Occorre individuare le cause dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari e perseguire politiche nazionali e a livello di UE che eliminino eventuali restrizioni dell'offerta".

Il testo integrale è reperibile al seguente indirizzo:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/08/1&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Infrazioni Italia, 197 casi aperti

L'indice dell'esecutivo UE che valuta il deficit di recepimento delle direttive - il cosiddetto Scoreboard - diffuso il 14 febbraio 2008, riconosce che l'Italia, per la prima volta, ha superato l'obiettivo dell'1,5% di deficit nel recepimento della normativa comunitaria, arrivando all'1,3%, in linea con la media europea. In particolare, l'Italia viene presa come esempio per i progressi compiuti grazie alla messa a punto di nuove procedure interne per assicurare il rapido ed efficace recepimento della normativa europea. Secondo il rapporto della Commissione europea, infatti, l'Italia (insieme con il Portogallo) si è meritata una speciale menzione per lo sforzo intrapreso nella riduzione del deficit negli ultimi sei mesi. Secondo i più recenti dati a disposizione del Dipartimento delle Politiche Comunitarie le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia sono 197, una in meno rispetto al precedentemente aggiornamento del 17 dicembre 2007. Di queste, 159 riguardano casi di violazione del diritto comunitario (VDC), 38 la mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano (MA). La conferma di un trend positivo arriva anche dopo le recenti decisioni del Collegio dei Commissari: sono state archiviate sette procedure a fronte di due nuovi casi aperti. Particolarmente rilevante è l'archiviazione relativa al mancato recupero del bonus fiscale concesso alle imprese d'autotrasporto per compensare gli aumenti del prezzo del gasolio nel triennio 1992-1994. Una procedura aperta nel lontano 1993, che era ormai giunta allo stadio di parere motivato ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Per maggiori informazioni:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/Italia_infrazioni/index.html

Antitrust: la Commissione presenta un documento orientativo sul risarcimento dei consumatori e delle imprese vittime di violazioni delle norme di concorrenza.

La Commissione europea ha pubblicato un Libro bianco che propone un nuovo modello per ottenere il risarcimento di consumatori e imprese che sono vittime di violazioni delle norme antitrust (infrazione delle norme del trattato CE sulle pratiche commerciali restrittive e sull'abuso di posizioni dominanti nel mercato). Attualmente nella maggior parte degli Stati membri dell'UE esistono ostacoli seri che scoraggiano i consumatori e le imprese dal ricorso in tribunale per richiedere, a livello privato, un risarcimento dei danni derivanti da una violazione delle norme antitrust. Il Libro bianco contiene proposte per rendere più efficienti le domande di risarcimento presentate dai danneggiati, assicurando

nel contempo il rispetto delle tradizioni e dei sistemi giuridici europei. Il modello contemplato dalla Commissione si basa su un risarcimento unico del danno subito. Le altre raccomandazioni principali del Libro bianco riguardano il ricorso collettivo, la divulgazione delle prove e gli effetti delle decisioni definitive emesse dalle autorità responsabili della concorrenza nelle cause per danni avviate successivamente. Le raccomandazioni sono volte a garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi di ricorrenti e convenuti e prevedono misure di garanzia contro il ricorso abusivo alle controversie giudiziarie. Le parti interessate sono invitate a commentare le raccomandazioni entro il 15 luglio 2008. La Commissione valuterà in seguito le misure concrete da adottare in base alle risposte al Libro bianco.

Il commissario responsabile per la concorrenza europeo Neelie Kroes ha dichiarato: "Il Libro bianco contiene proposte in materia di giustizia per i consumatori e le imprese, che perdono ogni anno miliardi di euro a causa delle aziende che violano le norme antitrust comunitarie. Questi soggetti hanno diritto ad un risarcimento attraverso un sistema efficace che vada ad integrare l'applicazione delle norme ad opera delle autorità pubbliche, evitando i potenziali eccessi del sistema statunitense".

L'efficace applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE, che vietano le pratiche commerciali restrittive e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato (articoli 81 e 82), richiede che le vittime delle violazioni del diritto della concorrenza - sia consumatori che imprese - abbiano il diritto di ricevere un risarcimento per il danno subito.

Per garantire un effettivo accesso alla giustizia da parte delle vittime delle violazioni delle norme sulla concorrenza sono necessari sforzi congiunti da parte dell'UE e degli Stati membri.

Il Libro bianco presenta una serie di raccomandazioni volte a garantire che i soggetti danneggiati da questo tipo di violazioni abbiano accesso a meccanismi veramente efficaci per chiedere un risarcimento completo del danno subito. Queste raccomandazioni offrono una soluzione equilibrata rispetto ai sistemi di risarcimento attualmente esistenti e spesso inefficienti, evitando al tempo stesso l'eccesso di incentivi all'azione giudiziaria che determinano abusi a livello di controversie in alcune giurisdizioni non europee.

Le principali raccomandazioni del Libro bianco sono le seguenti:

- risarcimento danni unico: la Commissione propone un risarcimento danni unico anziché multiplo. Questo significa un risarcimento completo che si estenda alla perdita effettiva dovuta, ad esempio, ad un aumento anticoncorrenziale dei prezzi o alla perdita di profitto a causa di una riduzione delle vendite. Il risarcimento del valore reale della perdita subita comporta inoltre il diritto agli interessi;

- ricorsi collettivi: in particolare i consumatori e le PMI con richieste di indennizzo di valore limitato necessitano di un migliore accesso alla giustizia e dovrebbero avere la possibilità di raggruppare le loro richieste e di intentare azioni legali tramite rappresentanti adeguati. È tuttavia necessario prevedere forme di garanzia per evitare che tali azioni determinino la presentazione di richieste non fondate. Nel settore dell'antitrust, la Commissione raccomanda dunque di consentire soltanto le cosiddette "representative action" condotte, ad esempio, da gruppi riconosciuti di consumatori e le azioni alle quali i danneggiati possono scegliere di partecipare, anziché le cosiddette "class action" condotte dagli studi legali per un numero non precisato di richiedenti;

- divulgazione: onde fare in modo che il giudice abbia una visione completa del caso, alle parti non dovrebbe essere consentito di tenere per sé prove rilevanti. La divulgazione delle prove rilevanti sotto il controllo del giudice dovrebbe contribuire a garantire un procedimento equo in cui entrambe le parti abbiano un accesso equivalente alle prove. La Commissione non raccomanda tuttavia alternative più ambiziose, quale un diritto automatico alla consultazione dei documenti, che potrebbe determinare abusi procedurali, per cui i convenuti raggiungono una transazione semplicemente per evitare i considerevoli costi dovuti ad un diritto di consultazione eccessivamente ampio;

- valore di prova delle decisioni definitive: onde evitare i tempi e i costi di un nuovo procedimento giudiziario, la Commissione raccomanda, come già avviene per le decisioni della Commissione, che le decisioni definitive adottate dalle autorità responsabili della concorrenza degli Stati membri in merito a violazioni delle norme siano considerate una prova sufficiente di dette violazioni nelle cause per danni avviate successivamente.

Sebbene si siano registrati recentemente segni di miglioramento in alcuni Stati membri, negli scorsi decenni sono state presentate in Europa pochissime richieste di risarcimento danni.

Nel Libro verde del 2005 (vedi IP/05/1634 e MEMO/05/489), la Commissione ha constatato che le tradizionali norme e procedure sulla responsabilità civile in vigore nella maggior parte degli Stati membri sembravano essere inadeguate per i casi di risarcimento danni causati dalla violazione delle norme antitrust. Questi casi richiedono una complessa analisi fattuale ed economica.

Il libro bianco è consultabile presso il seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_it.pdf

La Commissione apre la strada all'uso dei telefoni cellulari sui voli europei

Le autorità europee hanno approvato l'uso dei telefoni cellulari su tutti i voli europei.

Le nuove regole permetteranno alle compagnie aeree di stabilire tariffe e condizioni dell'utilizzo dei telefonini a bordo. Vivianne Reding, il commissario europeo per le telecomunicazioni ha avvertito le compagnie aeree che le tariffe per le telefonate effettuate mentre si sta volando, andranno mantenute ad un costo ragionevole.

La Commissione europea ha anche varato una raccomandazione per un approccio europeo alla concessione di licenze, che promuoverà il mutuo riconoscimento di autorizzazioni nazionali per i servizi di comunicazioni mobili a bordo di aeromobili. Le misure annunciate dalla Commissione armonizzeranno i requisiti tecnici e le prescrizioni in materia di concessione di licenze per l'utilizzo dei telefoni mobili a bordo degli aerei. I telefoni dei passeggeri saranno collegati ad una rete cellulare a bordo, a sua volta collegata a terra via satellite. Il sistema eviterà che i telefoni si colleghino direttamente alle reti mobili a terra, assicurando così che la potenza di trasmissione sia mantenuta ad un livello sufficientemente basso da poter utilizzare i telefoni senza nuocere alla sicurezza delle apparecchiature dell'aereo o al normale funzionamento delle reti mobili terrestri. L'armonizzazione dei requisiti tecnici per l'introduzione dei servizi di comunicazione mobile in volo in condizioni di sicurezza permetterà il riconoscimento, a livello comunitario, delle licenze nazionali concesse alle singole compagnie aeree dallo stato membro in cui sono registrate. Un aeromobile registrato in Francia o in Spagna, spiega una nota della Commissione Ue, potrà offrire servizi di comunicazione mobile ai passeggeri a bordo di aerei che sorvolano la Germania o l'Ungheria senza dover richiedere ulteriori licenze. In seguito a test sui servizi di comunicazione mobile in volo effettuati in Francia e Australia, alcuni operatori del settore delle telecomunicazioni e alcune linee aeree stanno progettando di lanciare il servizio durante il 2008, portando la connettività in uno dei pochi ambiti della vita quotidiana nei quali le comunicazioni sono state finora molto limitate. A fine marzo l'autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni del Regno Unito (Ofcom) ha annunciato che consentirà alle compagnie aeree di offrire comunicazioni mobili a bordo degli aerei in linea con l'approccio comune europeo. Il costo delle comunicazioni mobili a bordo di un aereo rientrerà nelle competenze del fornitore del servizio, tuttavia la Commissione «osservierà attentamente i livelli e la trasparenza dei prezzi imposti ai consumatori».

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/537&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Cieli aperti tra Unione europea e Stati Uniti: il 30 marzo si è inaugurata una nuova era per l'aviazione transatlantica

Niente più confini nei cieli tra Unione europea e Stati Uniti. E' entrato infatti in vigore l'accordo di liberalizzazione delle rotte transatlantiche, grazie al quale ogni compagnia aerea potrà decollare da qualsiasi città europea verso qualunque destinazione Usa. In pratica l'intesa Open Sky (Cieli Aperti) subentra ai vari accordi bilaterali finora esistenti tra i Paesi europei e gli Stati Uniti. E le compagnie nazionali, contrariamente a quanto accadeva fino ad oggi, potranno volare verso gli Usa anche partendo da altri Paesi: ad esempio Air France inaugurerà il volo Londra-Los Angeles; e così tutte le compagnie potranno inaugurare voli transatlantici decollando da qualunque Paese Ue. Risultato: le tariffe dei voli transatlantici sono attese in caduta libera nei prossimi mesi, mentre i passeggeri dovrebbero aumentare del 50% in cinque anni, circa 25 milioni di viaggiatori in più. Il beneficio economico è quantificato in 12 miliardi di euro l'anno, senza contare gli 80.000 posti di lavoro che dovrebbero nascere grazie al processo di liberalizzazione. E questa è solo la fase 1 dell'attuazione dell'accordo firmato nel 2007 dopo quindici anni di negoziati tra Ue e Usa. La fase 2 dovrebbe portare alla soppressione dei limiti attualmente imposti alla presenza di società europee nelle compagnie aeree statunitensi (oggi non si può andare oltre il 49%). Open Sky porterà dunque a importanti riassetti sia per quel che riguarda le compagnie aeree sia per quel che riguarda gli scali aerei. Ed è un peccato - come sottolineato giorni fa da Bruxelles - se all'entrata in vigore di questo accordo Alitalia non sarà nelle condizioni migliori per poterlo sfruttare appieno. Secondo le previsioni della Commissione Ue da domani ad Heathrow, l'aeroporto londinese, aumenteranno del 20% i voli verso gli States, con 16 aerei quotidiani in più; in Spagna il numero dei voli crescerà del 12%, in Irlanda (lo stato europeo più vicino alle coste atlantiche degli Usa) del 10%, con la doppia operatività di Shannon e Dublino e con l'amministratore delegato della leader dei low cost, Ryanair, che vuole lanciarsi sulle rotte atlantiche. Al momento, unico potenziale riflesso positivo per l'Italia sembra essere il tentativo di varie compagnie aeree straniere di accaparrarsi gli spazi che Alitalia potrebbe lasciare a Malpensa.

Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente indirizzo:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/474&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Allargamento dello spazio Schengen: aboliti dal 30 marzo i controlli di frontiera negli aeroporti

Da domenica 30 marzo l'area di libero transito ha investito anche gli aeroporti di nove paesi membri entrati nel 2004 a far parte della famiglia europea. Con la fine dei controlli interni di terra e mare prima di Natale, la nuova area Schengen include oggi 24 paesi. Il Parlamento europeo ha dato l'ok lo scorso novembre. Le nuove destinazioni includono Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Malta. Si tratta di quasi tutti i paesi entrati a far parte nel 2004 dell'Unione europea, in seguito all'allargamento. Cipro dovrà attendere ancora fino al 2009 per diventare membro

del club a dodici stelle nel 2009, mentre Romania e Bulgaria, paesi Ue dal 2007, dovrebbero unirsi dopo il 2011. Salgono dunque a 24 gli Stati "passport free", 22 Ue oltre a Norvegia e Islanda. Risale infatti allo scorso novembre la decisione dei ministri europei di estendere la zona interna libera da confini a nove nuovi paesi. L'Europarlamento ha immediatamente espresso il suo consenso adottando la relazione del deputato portoghese Carlo Coelho del gruppo del partito popolare europei e democratici europei (PPE-DE). Con le nuove norme dallo scorso 21 dicembre sono cessati i controlli ai confini di terra e mare, stessa sorte dal 30 marzo anche a quelli aerei.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/472&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/controlli_frontiere/index.html

Più sicurezza sulle strade e parità di trattamento tra i conducenti residenti in uno Stato e i conducenti in transito

Da ora in poi, sarà più efficace il sistema sanzionatorio nei riguardi delle infrazioni commesse in un paese dell'Ue da un veicolo immatricolato in un'altra nazione comunitaria. La Commissione europea ha adottato oggi una proposta di direttiva per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa nel caso delle violazioni del codice della strada considerate più pericolose per la sicurezza. Il testo intende mettere in atto i meccanismi tecnici e gli strumenti giuridici necessari per far sì che un conducente europeo possa essere identificato e quindi sanzionato se commette un'infrazione in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo. Questa misura servirà ad aumentare sensibilmente la sicurezza stradale in Europa e comporterà un cambiamento positivo nel comportamento dei conducenti in transito e residenti. Metterà inoltre fine alla disparità di trattamento spesso esistente tra queste due categorie di utenti della strada.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/464&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

L'ambiente al centro dell'attenzione degli europei

Eurobarometro ha pubblicato un sondaggio dal quale risulta che oltre due terzi dei cittadini europei preferiscono che le decisioni politiche in materia di ambiente siano adottate all'interno dell'Unione europea piuttosto che a livello nazionale.

Le cinque problematiche ambientali che più preoccupano i cittadini europei sono:

- i cambiamenti climatici;
- l'inquinamento idrico;
- l'inquinamento atmosferico;
- le catastrofi di origine umana;
- l'impiego di sostanze chimiche nei prodotti di uso quotidiano.

Il Commissario all'Ambiente, Dimas, ha dichiarato: "La maggioranza dei cittadini europei sostiene che l'Unione europea dovrebbe fare di più per l'ambiente e che è preferibile adottare le decisioni in materia ambientale a livello europeo. Una percentuale consistente di cittadini europei ritiene necessaria una legislazione armonizzata a livello europeo in

campo ambientale, sostiene che l'UE dovrebbe aiutare i paesi terzi a migliorare il loro livello di tutela ambientale e che dovrebbe stanziare più finanziamenti per la tutela dell'ambiente.

Il rapporto evidenzia inoltre, come i cittadini europei manifestino una notevole disponibilità ad acquistare prodotti ecologici anche se devono spendere di più.

Una maggioranza dei cittadini è però anche preoccupata per l'uso degli organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura: il 58% dei cittadini europei esprime timori sull'uso degli OGM, contro un 21% che è invece favorevole.

Circa il 78% dei cittadini europei ritiene altresì utile la creazione di una forza di protezione civile europea per far fronte alle calamità naturali nel proprio paese.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/445&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Conferenza europea sul clima

Si è svolta dal 2 al 4 aprile 2008 la conferenza "Rovigo 2008", che fa parte di una serie di conferenze sul clima organizzate da ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) e rivolte ai governi locali e ai loro stakeholder.

Nel 2006 a Stoccolma l'attenzione era focalizzata su obiettivi ambiziosi e su iniziative modello di comuni innovatori nell'ambito della protezione climatica. Nell'evento di Stoccolma "Un futuro con zero emissioni di CO2" si è mostrato come le città possano attivarsi in diversi settori, per ambire allo status di "comunità a emissioni zero".

Quest'anno, a Rovigo, è stato esplorato il tema della protezione climatica in comuni medi e piccoli, che stanno iniziando ora a diventare attivi in questo campo. Numerosi governi locali all'avanguardia hanno condiviso le loro esperienze e mostrato come sono riusciti a raggiungere tali risultati, ma allo stesso tempo evidenziando anche gli ostacoli da loro incontrati e come questi ultimi siano stati superati.

Per maggiori informazioni:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/clima_rovigo/index.html

L'opinione pubblica dell'UE rimane decisamente favorevole alle recenti riforme della politica agricola

Si è svolto tra il 19 novembre e il 14 dicembre 2007 il sondaggio d'opinione condotto da Tns opinion per conto della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea. Utilizzando il metodo d'indagine dell'Eurobarometro, sono state realizzate circa 1000 interviste dirette in ciascuno dei 27 Stati membri dell'Ue.

L'opinione pubblica dell'Ue è ampiamente favorevole ad uno dei principali elementi della Pac, quello che determina le modalità di erogazione degli aiuti agli agricoltori. Una netta maggioranza (52%) giudica infatti positivamente l'aumento dei finanziamenti a favore dello sviluppo rurale e del sistema di pagare gli aiuti direttamente agli agricoltori anziché sovvenzionare i prodotti. Inoltre, la stragrande maggioranza degli Europei appoggia il principio della "condizionalità", in base al quale gli agricoltori che non rispettano le norme ambientali, di benessere animale o di sicurezza alimentare possono vedersi ridurre i pagamenti. Il sondaggio rivela inoltre che i prezzi dei prodotti alimentari sono diventati una preoccupazione fondamentale in quest'ultimo anno: il 43% degli intervistati considera

infatti una priorità politica garantire congrui prezzi per le derrate alimentari. Nella percezione del pubblico, l'agricoltura e le zone rurali continuano a svolgere un ruolo molto importante nell'Ue. Quasi 9 persone su 10 (89%) ritengono infatti che si tratti di problematiche essenziali per il futuro dell'Europa.

Questo giudizio trova riscontro anche nelle opinioni espresse riguardo al bilancio agricolo dell'Ue. Circa 6 cittadini su 10 sono del parere che tale bilancio debba restare invariato o aumentare nei prossimi anni, mentre appena il 18% ritiene che dovrebbe diminuire. È inoltre cresciuta (di 3 punti) la percentuale di intervistati secondo cui il bilancio agricolo dovrebbe aumentare.

Il sondaggio di quest'anno comprendeva anche una nuova serie di domande sul commercio dei prodotti agricoli. A questo proposito, il 50% è favorevole al mantenimento dei dazi e dei contingenti sui prodotti agricoli, eccezion fatta per le importazioni dai paesi in via di sviluppo, mentre il 37% è contrario. A ciò si accompagna tuttavia la netta affermazione che le importazioni debbano ottemperare alle norme sanitarie e di qualità.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/440&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Trasparenza: entro aprile 2009 devono essere pubblicati i nomi di tutti i beneficiari di aiuti agricoli dell'UE

Entro il 30 aprile 2009 i nomi di tutti i beneficiari (persone e imprese) di aiuti agricoli dell'Ue dovranno essere pubblicati su siti internet e facilmente individuabili - insieme ad altre informazioni dettagliate, compreso l'ammontare delle somme ricevute - mediante appositi motori di ricerca. Lo prevede una nuova normativa adottata il 19 marzo 2008 dalla Commissione europea, che riguarda i pagamenti erogati dall'Ue nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Sui siti internet, gestiti a livello nazionale ma con un 'format' armonizzato a livello comunitario, dovranno figurare il nome completo, il comune ed eventualmente il codice postale di ciascun beneficiario dei fondi. Il motore di ricerca consentirà al pubblico di sapere quanto denaro ha ricevuto ogni persona o impresa. Gli importi saranno distinti tra pagamenti diretti a favore degli agricoltori e altre misure di sostegno. Per la politica di sviluppo rurale, che è co-finanziata da Ue e governi, vi saranno informazioni sia sui fondi europei che su quelli nazionali. Le informazioni saranno disponibili entro il 30 aprile di ogni anno per l'esercizio finanziario precedente, e dovranno restare in rete per due anni a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. La Commissione europea metterà a disposizione un apposito sito da cui si potrà accedere ai vari siti nazionali. Le norme adottate oggi (si tratta di un 'regolamento della Commissione') precisano le modalità di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari, in applicazione di un regolamento finanziario del 2006 che aveva già stabilito questo principio di trasparenza. Gli Stati membri dovranno garantire la possibilità di cercare i beneficiari per nome, comune di residenza, importo ricevuto. Queste informazioni saranno disponibili a partire dal 30 aprile dell'anno successivo a quello del pagamento, e resteranno sul sito per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale. I dati sui fondi di sviluppo rurale dovranno essere pubblicati poco prima di quelli relativi ai pagamenti diretti alle aziende agricole. Per tutti i fondi di sviluppo rurale spesi tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2007, le informazioni saranno pubblicate entro il 30 settembre 2008. Sedici Stati membri hanno già iniziato a mettere su internet (sebbene in modo non armonizzato e non sempre completo) l'elenco dei beneficiari dei fondi agricoli. Si tratta di Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. In Italia, tuttavia, solo alcune

regioni provvedono alla pubblicazione: Basilicata, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/463&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Ambiente: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per la mancata adozione di piani di emergenza in caso di incidenti gravi e chiude un procedimento riguardante la rete "Natura"

La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. Essa ha inoltre deciso di chiudere un procedimento contro l'Italia riguardante la designazione di siti naturali protetti, in considerazione dei progressi significativi conseguiti nel 2007.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/526&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Televisione mobile: la Commissione approva l'inserimento del DVB-H nell'elenco europeo delle norme ufficiali

La televisione sul cellulare si può ormai dire letteralmente a portata di mano. Un fenomeno in crescita ma bisognoso di indicazioni chiave per aprire un nuovo mercato unico a livello europeo. La Commissione Ue ha per questo deciso di includere lo standard tecnico di trasmissione DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) nell'elenco degli standard ufficiali della Ue. Il vantaggio immediato del sistema DVB-H è di consentire ai consumatori di poter accedere ai servizi televisivi sui dispositivi mobili (telefoni cellulari di ultima generazione e palmari) in qualsiasi parte d'Europa. La Commissione ritiene che il 2008 sarà un anno decisivo per la televisione mobile nell'Ue grazie a importanti manifestazioni sportive, come i campionati europei di calcio e i giochi olimpici estivi, che offriranno un'occasione unica di far conoscere ai consumatori i nuovi servizi e promuoverne l'adozione. La tecnologia del DVB-H è analoga a quella già adottata per le trasmissioni televisive in digitale terrestre (DVB-T). Nel DVB-H lo standard della trasmissione video in digitale si combina con il protocollo per le comunicazioni in internet. Ciò consente non solo la ricezione dei canali televisivi in chiaro o a pagamento sui cellulari, ma anche di estendere l'accesso ad alta velocità ad internet e alle sue molteplici applicazioni restando in mobilità. La sua introduzione fa seguito al positivo sostegno espresso da larga parte dell'industria televisiva, dagli operatori dei servizi di telefonia mobile e dalle aziende che producono i telefonini. L'attesa moltiplicazione dell'offerta di contenuti porterà benefici anche nel settore dello sviluppo software e della pubblicità. Per giungere all'effettiva diffusione e interoperabilità del sistema DVB-H restano tuttavia da compiere ulteriori passi. Viviane Reding, il Commissario europeo per la Società dell'informazione e i media, afferma a questo proposito che è ora necessario giungere ad un accordo equo e non discriminatorio sui costi delle licenze. Bisogna inoltre garantire la coesistenza della trasmissione dei contenuti liberi e di quelli a pagamento. La riuscita dell'impresa dipenderà anche dagli Stati membri che saranno tenuti a incoraggiare l'uso

del DVB-H e ad operare con spirito di collaborazione in tema di autorizzazioni e di ripartizione delle frequenze. Gli operatori potranno così disporre di un quadro normativo certo ma non ingombrante, sostenuto da linee guida per l'applicazione delle migliori pratiche. Si stima che nel 2011 il mercato della televisione mobile potrebbe avere un valore di 20 miliardi di euro e 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/451&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Telecomunicazioni: la Commissione è favorevole alla riduzione delle tariffe di terminazione in Italia e sottolinea le disparità esistenti nell'UE

Bruxelles ha accolto favorevolmente l'impegno dell'Agcom per la riduzione delle tariffe di terminazione dei gestori di rete fissa alternativi a Telecom Italia.

La Commissione europea, in una lettera inviata all'Autorità italiana, ha approvato la decisione di rendere queste tariffe simmetriche a partire dal 2010, quando per ogni chiamata effettuata sulla propria rete ma da un cliente di un altro gestore, ogni operatore riscuoterà 0,57 centesimi di euro al minuto, ma ha anche lamentato che le attuali tariffe, benché transitorie e inferiori a quelle indicate in precedenza, "...sono alte, in termini sia assoluti che relativi".

La terminazione indica le tariffe all'ingrosso che i gestori si praticano vicendevolmente per la connessione delle chiamate sulle rispettive reti e che, ovviamente, influenzano i prezzi al consumo.

In base alle attuali disposizioni - transitorie, della durata di 4 anni - gli operatori concorrenti possono far pagare tariffe di terminazione all'ingrosso più alte rispetto alle tariffe dell'operatore dominante, Telecom Italia.

In sostanza, mentre le tariffe di terminazione di Telecom Italia sono regolate in vista del raggiungimento del livello di orientamento al costo nel 2009, gli operatori alternativi sono autorizzati a far pagare tariffe maggiori - 1,54 euro al minuto contro 0,41 euro al minuto - ma solo fino al raggiungimento della simmetria con le tariffe dell'incumbent, che dovrebbe quindi attuarsi entro il 2010.

Il provvedimento Agcom sulle tariffe di terminazione emanato a giugno 2006 per incoraggiare l'ingresso dei nuovi operatori nel mercato della telefonia fissa, è stato al centro di un forte dibattito tra l'Agcom e la Commissione europea, che chiesto all'Authority di ridurre il periodo di transizione e di specificare un percorso regolamentare (glide path) per la riduzione delle tariffe di terminazione, nonché di sviluppare un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi che tenesse in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo.

Il Presidente Agcom Corrado Calabrò ha più volte ribadito che tariffe asimmetriche come misura temporanea possono rappresentare un valido incentivo per la creazione di infrastrutture di rete fissa a banda larga e che l'uso di questa leva, in Italia più che in altri Paesi Ue, è dettato dalla necessità di compensare la posizione di monopolio ancora oggi mantenuta da Telecom, agevolata dall'aver detenuto per decenni il regime di monopolio della telefonia fissa, e di "garantire la persistenza di una concorrenza sostenibile in un mercato altamente competitivo e ad elevata evoluzione tecnologica, qual è quello italiano".

La Reding ha tuttavia sottolineato anche nella lettera inviata oggi all'Agcom che il provvedimento "...permetterà di mantenere una notevole asimmetria delle tariffe di terminazione per le reti fisse ancora per un periodo transitorio di due anni e, in questo senso, si scosta dalle decisioni adottate dai regolatori di altri Stati membri della Ue".

Queste disparità, che finiscono per creare distorsioni della concorrenza e svantaggi per i consumatori, non possono tuttavia essere risolte né dai regolatori nazionali né dalla Commissione, che non dispongono degli strumenti adeguati.

Almeno non ancora, perché la Reding ha annunciato che è in preparazione “...uno strumento normativo comunitario destinato a garantire maggiore chiarezza e coerenza” e ha chiesto altresì al gruppo di regolatori europei di impegnarsi ad elaborare tariffe di terminazione più coerenti ed efficaci per porre fine alle attuali disparità tra gli Stati Ue.

Quanto all'elevata asimmetria delle tariffe praticate l'un l'altro all'ingrosso operatori italiani, la Commissione ne attribuisce la causa a diversi fattori: ai valori di partenza elevati e ai differenti vari percorsi dei gestori di rete alternativi (che partono da 2,60 centesimi di euro al minuti), all'inserimento di dati specifici del gestore nel modello dei costi e all'inserimento di costi aggiuntivi e maggiorazioni per tenere conto dei cosiddetti costi di concorrenza e di una parte dei costi delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti.

Promossi, dunque, ma con riserva: l'attuale – elevato - grado di asimmetria potrà essere mantenuto in via transitoria fino al 2010, anche se la Ue avrebbe “preferito evitare asimmetrie significative”.

La lettera inviata oggi non è giuridicamente vincolante, ma, conclude la Commissione, “l'Agcom deve tenerne conto”.

E l'Authority lo farà: da Calabrò arriva infatti immediato l'impegno a esaminare “con attenzione le osservazioni che la Commissione ha formulato” e a far sì che “i meriti proconcorrenziali e le specificità del modello italiano vengano tenute in conto nell'ambito dei lavori del gruppo dei regolatori europei”.

Per maggiori informazioni:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/551&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Accise uguali per gasolio e benzina verde, nel 2015

Fa bene all'ambiente la proposta della Commissione europea approvata dal Parlamento di Strasburgo per l'aumento delle accise minime sul gasolio.

Con 447 voti favorevoli alla relazione dello svedese Olle Schmidt, l'Assemblea di Strasburgo ha deciso di porre gradualmente fine a un fenomeno conosciuto da anni: quello del "turismo del pieno", cioè i periodici spostamenti per il rifornimento da parte di autotrasportatori (e di privati cittadini) che vivono al confine con un Paese in cui il carburante è più economico proprio perché gravato da imposte su fabbricazione e consumo più basse. Questa particolare forma di tassazione indiretta arriva a incidere sul prezzo del gasolio alla pompa fino al 60% (Iva esclusa).

Queste gite per il gasolio "low-cost" hanno avuto pesanti ricadute sia sulle entrate fiscali di alcuni Stati membri sia sulla concorrenza tra le ditte di autotrasporto. La Commissione ipotizza che potrebbe essere questa una delle cause che, tra il 1997 e il 2001, ha portato a un aumento delle quote di mercato degli operatori lussemburghesi e austriaci rispetto alla maggior parte dei loro concorrenti, mentre il Regno Unito ha registrato una perdita su tutti i mercati. Il carburante, infatti, incide sui costi correnti di queste imprese per un buon 20-30% e l'accisa costituisce il 6%-18% dei costi.

Ma c'è anche un altro fattore non trascurabile: i continui spostamenti da e per il confine hanno un rilevante impatto ambientale.

Per dare il tempo ai Paesi che hanno tassazioni più basse di adeguarsi, il Parlamento ha deciso che l'uniformità venga raggiunta gradualmente a partire dal 2012. A quella data il livello minimo verrà portato a 340 euro/1.000 litri, (oggi è 302/1.000 litri) per

raggiungere nel 2015 quota 359 euro/1.000 litri (l'accisa minima attuale sulla benzina senza piombo).

Per maggiori informazioni:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/044-23872-070-03-11-907-20080312IPR23862-10-03-2008-2008-true/default_it.htm



Regolamento (CE) N. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

L'obiettivo è quello di aumentare i controlli sui voli e negli aeroporti. L'11 marzo il Parlamento ha approvato e adottato un regolamento che stabilisce delle norme comuni per garantire la sicurezza di aeroporti, velivoli e passeggeri tramite una serie di controlli e misure. Questo regolamento, che va a sostituire quello adottato in seguito agli eventi dell'11 settembre negli Stati Uniti, avrà lo scopo di affrontare i cambiamenti tecnologici e comportamentali, per essere sempre più pronti nella lotta contro il terrorismo, migliorando di molto le norme di sicurezza. Il provvedimento si applicherà a tutti gli aeroporti civili situati nel territorio di uno Stato membro, a tutti gli operatori, che forniscono servizi a questi aeroporti e a tutti i soggetti operanti nella zona aeroportuale che forniscono beni e servizi agli aeroporti. Occorre promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli all'interno dell'Unione europea. I principi comuni fondamentali riguardano i requisiti di sicurezza degli aeroporti e dei velivoli, il controllo e la protezione dei passeggeri, dei bagagli a mano e dei bagagli nella stiva in modo da impedire l'introduzione di articoli proibiti. Una delle novità sarà la presenza a bordo dei cosiddetti "sceriffi del cielo", così da avere degli agenti diretti responsabili della protezione da interferenze illecite durante il volo. Inoltre a ciascun Stato membro sarà dato il compito di redigere e mantenere aggiornato sia un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile sia un programma per il controllo della qualità, così da essere in grado di individuare e correggere ogni carenza riscontrata e provvedere alla messa a norma di ogni aeroporto. Naturalmente si dovranno anche stabilire le sanzioni, che non sono comprese nel regolamento, da applicare in caso di violazione delle disposizioni; la Commissione da parte sua, potrà e dovrà effettuare ispezioni, senza preavviso, per controllare l'applicazione delle norme. Il regolamento entrerà pienamente in vigore solamente tra due anni, anche se alcune disposizioni si applicheranno già dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Il testo del regolamento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0084:IT:PDF>

Regolamento (CE) N. 248/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte.

I ministri europei dell'Agricoltura hanno approvato la proposta di aumento del 2% delle quote latte, a partire dal 1° aprile 2008, presentata dalla Commissione europea per far fronte alla domanda crescente di prodotti lattiero-caseari all'interno dell'Unione e sui mercati mondiali. L'aumento, per un totale di 2,84 milioni di tonnellate, sarà ripartito in egual misura tra tutti e 27 gli Stati membri. Questa decisione non pregiudica il riesame del mercato del comparto lattiero-caseario attualmente in corso nel quadro della verifica dello stato di salute della PAC, nella quale la Commissione ha proposto un graduale incremento delle quote fino al 31 marzo 2015, data della loro scadenza definitiva. La relazione pubblicata nel dicembre scorso dalla Commissione evidenzia un incremento della

domanda di latte nel periodo dal 2003 e al 2007, domanda che si stima continuerà a salire anche tra il 2007 e il 2014. Le prospettive sono favorevoli anche per quanto riguarda la domanda e i prezzi sul mercato mondiale. La relazione indica che un incremento del 2% delle quote è pienamente giustificato.

Il testo integrale si può leggere all'indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0006:0007:IT:PDF>

Decisione della Commissione 2007/231/CE, del 12 aprile 2007 , recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2007) 1567]

Dall'11 marzo è in vigore il divieto di vendere accendini non a prova di bambino e quelli che per forma, colore o immagini possono richiamare un'idea di gioco o la stessa apparenza di un giocattolo. Lo stabilisce la decisione 2007/231/CE della Commissione europea. L'immissione sul mercato e l'importazione di questi prodotti è già stata proibita dall'Unione europea a partire dall'11 marzo 2007. Il nuovo e definitivo provvedimento intende ridurre le gravi conseguenze causate dall'uso involontario che ne possono fare i bambini. Si stima infatti che il loro uso improprio provoca ogni anno nella Ue tra 1500 e 1900 casi di lesioni e tra 34 e 40 decessi. Un accendino è quindi detto "a prova di bambino" quando la forza necessaria per azionare il meccanismo di accensione non può essere esercitata al di sotto dei 51 mesi di età. I requisiti di sicurezza degli accendini sono stabiliti dalle normative EN ISO 9994 e EN 13869:2002 del Comitato europeo per la standardizzazione. I fabbricanti e i distributori sono chiamati a collaborare con le autorità nazionali e ad essere in grado di presentare tutta la pertinente documentazione, compresi i rapporti di test in materia di sicurezza per i bambini. La Commissione sottolinea i rischi connessi con il gran numero di accendini di scarso valore in circolazione, specialmente quelli non ricaricabili

Il testo integrale è reperibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0231:IT:HTML>

Legge n. 48 del 18 marzo 2008 – ratifica Convenzione Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica

E' stata promulgata dal Presidente della Repubblica la Legge 18 marzo 2008, n. 48 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80) recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001. Vengono introdotte significative modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e al Decreto legislativo 30 giugno 20003, n. 196 (Codice della Privacy).

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo

commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare, il provvedimento introduce le seguenti novità:

- sanzioni più pesanti per i reati informatici;
- norme di contrasto più efficace alla pedopornografia in rete;
- sanzioni anche a carico delle società;
- possibilità per le forze dell'ordine di chiedere al provider il congelamento dei dati telematici per 6 mesi;
- maggiori tutele per i dati personali.

Il testo della legge è reperibile presso:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-04&task=dettaglio&numgu=80&redaz=008G0070&tmstp=1208442184413>

Si segnala inoltre la seguente legislazione:

Regolamento (CE) N. 215/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo

Il testo integrale si può leggere all'indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:078:0001:0034:IT:PDF>

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2007/2182(INI))

Il testo integrale della risoluzione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0103+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

Decisione N. 235/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica

Il testo integrale si può leggere all'indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:073:0017:0019:IT:PDF>

Regolamento: Istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea L 69/13 del 13.3.2008 è presente un regolamento interno e di procedura relativo a quanto in oggetto.

Per maggiori informazioni:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:069:0013:0033:IT:PDF>

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Il testo integrale si può leggere al seguente indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:085:0007:0007:IT:PDF>

Decisione della Commissione del 25 marzo 2008 sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il testo integrale si può leggere al seguente indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:083:0035:0036:IT:PDF>



Sentenza della Corte di Giustizia europea, VII Sezione del 13 marzo 2008 in materie di agricoltura – Regolamento (CEE) nn. 2328/91 e 950/97 – Artt. 17 e 18 – Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti – Agricoltori titolari di una pensione di anzianità – Diritto all'indennità compensativa – Limiti

la Corte di Giustizia si è espressa sul Regolamento (CEE) nn. 2328/91 e 950/97 in merito alla c.d. "Indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti" per gli agricoltori titolari di una pensione di anzianità. La Corte ha così sancito che: "Gli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 950, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, conferiscono agli Stati membri la facoltà di concedere un'indennità compensativa all'imprenditore agricolo che soddisfi le condizioni enunciate da questi due articoli. Tuttavia, essi non ostano a che uno Stato membro rifiuti il pagamento di una siffatta indennità in caso di riscossione, da parte di tale imprenditore agricolo, di una pensione e, in particolare, di una pensione di anzianità".

Tale procedimento ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza 18 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2007, nella causa tra Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, Regione Sicilia e Domenico Valvo.

La sentenza si può leggere all'indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0078:IT:HTML>

Sentenza n. 44 della Corte Costituzionale dell'anno 2008 con la quale si corregge un d.l. che recepiva una direttiva europea (Tempo determinato, non favorirne l'allungamento)

E' stato dichiarato incostituzionale un nucleo significativo della normativa statale emanata, su delega della Legge 29 dicembre 2000, n.422 (recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000"). Si tratta di due disposizioni (art.10, commi 9 e 10, e art.11, commi 1 e 2), contenute del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n.368, cui era demandato di attuare la direttiva 1999/70/CE "relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES". Tali disposizioni, a detta della Consulta, avrebbero avuto effetto peggiorativo, rispetto al trattamento riservato ai casi analoghi dalla precedente vigenza della Legge 28 febbraio 1987, n.56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro). Così facendo, le norme incriminate avrebbero tuttavia esorbitato, sia dall'ambito di "operatività della direttiva comunitaria", sia dalle stesse indicazioni del Legislatore delegante. La pronuncia d'illegittimità ha fatto perciò seguito, a norma dell'art.77 della Costituzione, e ha accompagnato l'ammonizione a non stravolgere lo spirito della direttiva comunitaria, volta essenzialmente a "prevenire l'abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto", senza giungere a regolamentazioni o a previsioni di tipo più specifico - e sostanzialmente meno favorevole al lavoratore.

La sentenza integrale si può leggere al seguente indirizzo:

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=44&annodec=2008&trmd=&trmm

Sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 01/04/2008 n. C-267/06 sulle pensioni di reversibilità a unioni di non sposati.

Nell'ambito di un'unione solidale, un partner dello stesso sesso può aver diritto ad una pensione di reversibilità, anche se fondata su un regime previdenziale di categoria. Lo ha deciso una sentenza della Corte di giustizia europea precisando che, qualora ai partner sia riconosciuta una posizione analoga a quella dei coniugi, il diniego di riconoscere il trattamento pensionistico ai superstiti può costituire una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale. La controversia esaminata dai giudici europei discende da una richiesta di pronuncia pregiudiziale sollevata da un tribunale tedesco e riguarda l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La causa originaria è stata promossa da un cittadino tedesco contro l'ente previdenziale di categoria del suo defunto partner, con il quale aveva contratto nel 2001 una unione solidale registrata secondo la legge di quel paese (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft). L'ente previdenziale non gli ha riconosciuto il diritto di percepire una pensione di reversibilità come vedovo poiché il proprio statuto non estende tale beneficio ai partner superstiti delle unioni solidali. Non lo ritiene inoltre un diritto costituzionalmente dovuto anche a causa del fatto che le unioni solidali sarebbero un istituto giuridico sui generis. A partire dal 2005, il codice tedesco della previdenza sociale contiene tuttavia delle disposizioni integrative che equiparano ai fini pensionistici le unioni fondate sull'istituto del matrimonio e le unioni solidali. Per la legge tedesca la posizione dei partner superstiti delle unioni solidali è dunque la stessa dei coniugi per quanto riguarda l'eventuale diritto di percepire una pensione di reversibilità. La Corte ha inoltre riconosciuto che la prestazione controversa deve essere qualificata come retribuzione ai sensi dell'articolo 141 CE. In particolare, si afferma che l'autonomia legislativa degli Stati membri in tema di stato civile e di prestazioni connesse deve comunque rispettare il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2000/78/CE. Sia la legislazione europea che il ravvicinamento progressivo delle unioni civili e matrimoniali compiuto in seno alla legislazione tedesca pongono in evidenza come lo statuto dell'ente previdenziale tedesco si presta ad una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0267:IT:HTML>

Il comunicato stampa in merito alla sentenza è reperibile presso:

<http://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp08/aff/cp080017it.pdf>

Sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 01/04/2008 n.C-14/06 e C-295/06 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose – Etere decabromodifenile (decaBDE) – Decisione della Commissione 2005/717/CE – Esenzione del decaBDE dal divieto di uso – Ricorso di annullamento – Competenze esecutive della Commissione – Violazione della disposizione di abilitazione. Direttiva 2002/95/CE.

La Grande Sezione della Corte ha annullato il punto 2 dell'allegato alla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, 2005/717/CE, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Corte ha rilevato che tale disposizione, che consente un'esenzione generalizzata dell'uso del decaBDE (un ritardante di fiamma a base di bromo) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stata adottata senza rispettare le condizioni imposte dal legislatore comunitario all'art. 5, n. 1, della direttiva 2002/95 e si pone in contrasto con l'obiettivo perseguito da tale legislatore di fissare il principio del divieto dei componenti previsti dalla direttiva. La Corte ha precisato che gli effetti del punto 2 dell'allegato alla decisione 2005/717 permangono sino a tutto il 30 giugno 2008.

La sentenza è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0014:IT:HTML>

Sentenza della Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 08/04/2008 n. C-337/05 in materia di Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di forniture.

L'acquisto di beni la cui destinazione d'uso non sia esclusivamente militare deve rispettare le procedure europee di gara per gli appalti pubblici. Lo afferma una sentenza della Corte di Giustizia che condanna l'Italia per la costante prassi di attribuire con procedura negoziata alla società Agusta la fornitura di elicotteri per le esigenze di diversi corpi militari e civili dello Stato (Corpo dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Dipartimento della Protezione civile). La procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea si riferisce alla stipula di contratti per la fornitura di elicotteri di fabbricazione Agusta e Agusta Bell avvenuta nel periodo 2000-2003. Il ricorso contesta la violazione della direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. Per i giudici europei, la contestata prassi tuttora seguita dall'Italia non rientra tra le deroghe previste dalla direttiva per mettere in atto la procedura di appalto negoziata piuttosto che quella aperta o ristretta. L'applicazione delle deroghe è peraltro concessa in via eccezionale. Lo Stato italiano ha replicato agli addebiti con tre argomenti: le misure speciali di sicurezza applicabili ai beni a duplice scopo, civile e militare; l'esistenza di una stretta relazione (in house) avuta fino alla fine degli anni '90 con la società Agusta; l'esigenza di assicurare l'interoperabilità della sua flotta di elicotteri, segnatamente al fine di ridurre i costi logistici, operativi e di formazione dei piloti. Gli argomenti sono stati respinti perché ritenuti infondati o non provati. In particolare, sulla relazione tra lo Stato italiano e la società Agusta, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante per cui il ricorso alla gara nell'aggiudicazione degli appalti pubblici non è obbligatorio anche quando il contraente è un ente giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice. Tale condizione però non ricorre se l'amministrazione pubblica nel suo ruolo di aggiudicatrice non esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Esattamente il

caso di specie, in cui il capitale della società di diritto privato Agusta è costituito, in parte, da partecipazioni detenute dall'Italia e, in parte, da azionisti privati. Sull'uso degli elicotteri in questione, la Repubblica italiana ha infine riconosciuto una vocazione civile certa e una finalità militare eventuale.

La sentenza è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0337:IT:HTML>

Sentenza della Corte di giustizia europea, Seconda Sezione, 10/04/2008 n. C-442/06 in materia di Inadempimento di uno Stato – Discariche di rifiuti – Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti.

Discariche nuove ma con regole vecchie. Si può riassumere così la condanna sulla gestione italiana dei rifiuti pronunciata dalla Corte di Giustizia europea. Il ricorso, presentato dalla Commissione nel 2003 a seguito di un reclamo, contesta il tardivo e incompleto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. La normativa italiana in materia (decreto legislativo 36/2003) giunge infatti ben oltre il termine prefissato del 16 luglio 2001, consentendo fino al 31 dicembre 2006 lo smaltimento dei rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi nelle nuove discariche secondo le condizioni e i limiti di accettabilità di una deliberazione ministeriale del 1984. Lo stesso decreto lasciava poi alle regioni il compito di elaborare entro un anno dalla sua entrata in vigore un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili presenti nelle discariche. I giudici rilevano che l'Italia ha deliberatamente scelto di violare le disposizioni comunitarie. L'Italia ha tentato di giustificare le proprie decisioni con l'esistenza di motivi tecnici e amministrativi che, nel periodo interessato, avrebbero dovuto anche evitare una situazione di disparità per gli operatori economici beneficiari di autorizzazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 36/2003. L'aspetto più grave delle inadempienze contestate all'Italia riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, per i quali la direttiva del 1999 richiedeva l'applicazione di regole più avanzate entro il 16 luglio 2002.

La sentenza è disponibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0442:IT:HTML>

Sentenza della Corte di Giustizia europea, IV Sezione del 13 marzo 2008 in materia di agricoltura – Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli – Protezione delle menzioni tradizionali – Traduzione in un'altra lingua – Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore

La sentenza si può leggere all'indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0285:IT:HTML>

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-188/07 - Comune di Mesquer

A Parere dell'Avvocato generale Kokott, dal principio “chi inquina paga”, sancito dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti, può derivare la responsabilità per i danni da inquinamento causati dalla fuoriuscita di oli minerali pesanti

Il testo integrale della conclusione è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.reteambiente.it/ra/normativa/rifiuti/7940_Cgce188_07conAvv_comp.htm

il testo del comunicato stampa:

<http://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp08/aff/cp080015it.pdf>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 13 marzo 2008 - Causa C 488/06 P

«Impugnazione – Marchio comunitario – Opposizione del titolare di marchi anteriori – Rischio di confusione – Carattere distintivo della forma di un albero acquisito attraverso l'uso come parte di un altro marchio»

Il testo integrale della conclusione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0488:IT:HTML>

Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 10 aprile 2008 - Causa C C-345/06 « Allegato di un regolamento non pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Accesso ai documenti – Artt. 2, n. 3, e 3, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 – Art. 254 CE »

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0345:IT:HTML>